

# **Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i.**

## **Che cos’è il TIVG nel settore del gas?**

Nel settore del gas con la sigla **TIVG** si indica il testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni fino al 2018. In merito il TIVG è presente nell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 64/09 che a sua volta integra la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 riguardante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale perché diventi pienamente operativo e allo stesso tempo abrogativa della direttiva 98/30/CE.

Più nello specifico gli scopi principali di tali provvedimenti sono di:

- accelerare la liberalizzazione del mercato dell'energia per svincolare la fornitura e la scelta dei servizi e delle merci nell'Unione Europea;
- favorire gli accordi reciproci di accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati per ciò che concerne il consumo di gas;
- permettere l'accesso alle reti in modo trasparente, senza discriminazioni e a prezzi ragionevoli per il trasporto e la distribuzione del gas perché la concorrenza funzioni in tutti gli stati comunitari;
- rendere disponibili i vantaggi del mercato interno per ogni settore industriale e commerciale, impresa e cittadino UE.

## **Il servizio di tutela regolamentato dal TIVG**

In particolare, il TIVG regola il servizio di tutela previsto nel ramo del gas naturale e le connesse condizioni di fornitura. Più nello specifico il TITOLO II dedicato alla vendita al dettaglio di gas naturale, Sezione 1, Articoli 3 e 4, spiega il servizio di tutela e il suo ambito di applicazione. In merito il servizio di tutela prevede la distribuzione di gas naturale alle condizioni economiche stabilite dall’ARERA, ossia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Quindi ogni venditore deve erogare ai consumatori finali che ne hanno diritto il servizio di tutela alle condizioni previste dalla Sezione 1 del TIVG e nel rispetto dei provvedimenti previsti dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni riguardanti le condizioni contrattuali e la qualità commerciale decise dall’ARERA. Come già esposto secondo il TIVG hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali, però in rapporto ai punti di riconsegna così descritti:

- punto di riconsegna nella titolarità di un consumatore domestico finale che sfrutta il gas naturale per alimentare l’abitazione privata e i locali annessi o pertinenti all’abitazione, come gli uffici, i laboratori, gli studi professionali, eccetera, a patto che:
  - l’utilizzo sia realizzato con un unico punto di riconsegna per la casa e i locali annessi o pertinenti;
  - il titolare del punto di riconsegna sia una persona fisica.
- punto di riconsegna attinente a un condominio ad uso domestico, cioè un intero edificio il cui consumo non sia superiore a 200.000 Smc all’anno (Standard metro cubo), suddiviso in più unità catastali e in cui vi sia almeno un’unità abitativa, a condizione che:
  - il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, a meno che non si tratti dell’amministratore di condominio;
- il gas riconsegnato non venga usato in attività produttive, compresa la vendita dei servizi energetici.

## **Come si compone il TIVG**

Il TIVG, acronimo di testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, è l'Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09. In particolare, il TIVG si compone delle seguenti parti:

- TITOLO I, Definizioni e ambito di applicazione, artt. 1 e 2;
- TITOLO II, Vendita al dettaglio di gas naturale (metano): - Sezione 1, Servizio di tutela, artt. 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12bis e 12ter; - Sezione 2, Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, artt. 13, 14, 14bis, 15, 15bis, 16 e 16bis; - Sezione 3, Obblighi di comunicazione e pubblicazione, artt. 17, 18, 19, 19bis e 19ter;
- TITOLO III, Vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane: - Sezione 1, Disposizioni generali, artt. 20 e 21; - Sezione 2, Gas di Petrolio Liquefatti (GPL), artt. 22, 23, 24, 25 e 25bis; - Sezione 3, Gas manifatturati (gas di città), artt. 26, 27, 28 e 29.
- TITOLO IV, Servizi di ultima istanza per il gas naturale: - Articolo 30: ambito di applicazione; - Sezione 1, Servizio di fornitura di ultima istanza, artt. 31, 31bis, 31ter, 31quater, 31quinquies e 31sexies; - Sezione 2, Fornitura del servizio di default, artt. 32, 33, 34, 35, 35bis, 36, 37, 38, 39, 39bis e 39ter; - Sezione 3, Servizi di ultima istanza: obblighi dell'impresa di distribuzione. Artt. 40, 41, 42 e 43.